

Consiglio di Presidenza della Giustizia Eributaria

Rif. prot. n. 576-577-578/I

Delibera n. 195 117

Il Consiglio nella seduta del 7-2, 2017, composto come da verbale in pari data; sentito il relatore Consigliere 4-6 i coue;

richiamata la delibera consiliare n. 2743 del 13/12/2016 con la quale lo scrivente Ufficio ha promosso, mediante pubblicazione della citata delibera sul sito internet del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, un interpello in sede nazionale per la disponibilità all'applicazione temporanea non esclusiva di n. 3 Presidenti di sezione n. 4 Vice Presidenti di sezione e n. 9 Giudici presso la CTR della CALABRIA;

rilevato che a seguito della predetta procedura di interpello su base nazionale, sono state acquisite le richieste di applicazione per la CTR della Calabria dei seguenti nominativi:

NOMINATIVO	CARICA	COMMISSIONE DI APPARTENENZA	ANZIANITA' DI SERVIZIO	CARICA RICHIESTA APPLICAZI ONE
GIUSEPPE MERLINO	VPS	CTP MESSINA	02/12/2013	G
CLAUDIO STRACUZZI	G	CTP MESSINA	11/05/2011	G
ANDREA PAGANO	G	CTP MESSINA	19/09/2012	G

considerato che con la risoluzione n. 13 del 02 dicembre 2014 è stato stabilito che "in caso di interpello nazionale per applicazioni presso le Commissioni Tributarie, il Consiglio, per l'individuazione dei componenti da applicare, previa una preliminare comparazione tra gli organici delle Commissioni Tributarie di appartenenza dei candidati e le loro esigenze di servizio, attuerà la valutazione dei partecipanti adottando quale principio generale di comparazione, in caso di eccesso delle domande rispetto ai posti disponibili, quello della maggiore anzianità di servizio nella qualifica, secondo i criteri di cui alla risoluzione Consiliare n. 4 del 17/7/2012; a parità di condizioni si farà ricorso al criterio subordinato dell'età anagrafica.

Le applicazioni sono riservate ai componenti di Commissioni del medesimo grado di quella di destinazione e, in assenza di aspiranti bastevoli alla copertura, potranno essere valutati, in subordine, i componenti di Commissioni di grado diverso da quello della Commissione di applicazione, purché provenienti da altra Regione. Nel caso di applicazione ad una Commissione Tributaria Regionale occorrerà in ogni caso essere in possesso dei requisiti per la nomina a componente di quest'ultima";

esaminate le istanze trasmesse dalle segreterie delle rispettive Commissioni Tributarie, corredate:

A) dalle dichiarazioni dei candidati dell'assenza di incompatibilità, di cui all'art. 8, comma 1-bis d.lgs. 545/92, in riferimento alla sede di applicazione, dell'assenza di provvedimenti disciplinari comminati o di procedimenti disciplinari in corso;



Consiglio di Tresidenza della Giustizia Eributaria

B) dalle documentazioni relative ai previsti nulla osta dei Presidenti di Commissione, nei quali si attesta il regolare svolgimento delle funzioni, avuto riguardo all'attività effettivamente svolta, ed al numero di applicazioni interne in corso;

considerato che, al fine di armonizzare e sostituire le disposizioni impartite con le precedenti risoluzioni in ordine alla procedura di applicazione dei componenti delle Commissioni Tributarie presso sedi diverse da quella di organica appartenenza, il Consiglio di Presidenza, con la risoluzione n.07 del 13/10/2015, ha stabilito, tra l'altro, il "Limite del numero di incarichi" concedibili, delle applicazioni complessive in un massimo di tre, limite che, ai sensi di quanto stabilito dalla Risoluzione n. 5 del 03/03/2015, rimane in ogni caso fermo a massimo due per le applicazioni interne e massimo due per quelle esterne;

considerato che il giudice **Claudio STRACUZZI** risulta già applicato a due Commissioni tributarie, ma che le stesse cesseranno in data 15/02/2015, il limite derivante dal numero massimo di applicazioni consentite si intende superato e che il VPS dott. **Giuseppe MERLINO** partecipa per la carica di giudice:

considerato che il numero dei partecipanti ammessi è pari o inferiore a quelli banditi e che, pertanto, non si rende necessario procedere a valutazioni di precedenza;

visto l'art.24 del D.Lgs. 545/92;

vista la Risoluzione Consiliare n. 07 del 13/10/2015;

DELIBERA

l'applicazione, in via non esclusiva e per la medesima carica posseduta per i dott.ri Claudio Stracuzzi ed Andrea Pagano e l'applicazione del dott. Giuseppe Merlino per la carica di Giudice, presso la Commissione Tributaria Regionale della Calabria, a decorrere dal 13/02/2017 e per un periodo di 12 mesi, o minor periodo fino alla definizione di procedure concorsuali per tale sede, dei seguenti componenti:

NOMINATIVO	CARICA	COMMISSIONE DI APPARTENENZA	CARICA RICHIESTA APPLICAZIONE
GIUSEPPE MERLINO	VPS	CTP MESSINA	G
CLAUDIO STRACUZZI	G	CTP MESSINA	G
ANDREA PAGANO	G	CTP MESSINA	G

Si pubblichi sul sito internet del Consiglio di Presidenza;

Si comunichi:





Consiglio di Tresidenza della Giustizia Eributaria

- alla Direzione della Giustizia Tributaria Ufficio III- "Rapporti con il Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria e coordinamento degli organi di giurisdizione tributaria";
- al Presidente della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia;
- al Presidente della Commissione Tributaria Provinciale di Messina, che avrà cura di notificare la presente delibera agli interessati;
- al Presidente della Commissione Tributaria Regionale della Calabria, invitandolo a comunicare allo scrivente Ufficio la sezione di assegnazione, rammentando che non possono essere disposte ulteriori applicazioni interne, e la data di rientro alla Commissione di appartenenza degli applicati, sia in caso di completamento dell'organico per nuove nomine conseguenti alla definizione di procedure concorsuali e sia per scadenza naturale dell'applicazione.

IL PRESIDENTE Mario CAVALLARO